




Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio
Commissione diritto d'impresa e operazioni straordinarie

CICLO DI WEBINAR

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO

I° Incontro

LA HOLDING E LA PIANIFICAZIONE STATUTARIA

31 maggio 2024



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Relatore: Dott. Alberto Righini

Trust, società di capitali e società semplice: analisi comparative

SITUAZIONE DI PARTENZA



Creare un **UNICO strumento** che detenga unitariamente le diverse partecipazioni, anche al fine di pianificare il passaggio generazionale, onde evitare disgregazioni di valore

OBIETTIVI ED OPPORTUNITA' DI AVERE UNO STRUMENTO UNITARIO «HOLDING»

1. **Cristallizzare la composizione della compagine sociale** delle società operative, impedendo che in futuro alcuni eredi cedano le proprie partecipazioni al capitale delle operative a soggetti terzi;
2. **Interporre un livello societario intermedio tra gli eredi e le società operative**, cosicché le società operative possano proseguire l'attività caratteristica senza i rallentamenti derivanti da eventuali diversità di vedute tra gli eredi;
3. **Disegnare**, in capo allo strumento utilizzato come holding, **diverse situazioni fra gli eredi** a seconda di chi materialmente si occuperà della gestione operativa e chi seguirà strade lavorative diverse;
4. **Razionalizzare la distribuzione e l'utilizzo degli utili**: lo strumento utilizzato come holding incassa i dividendi delle società del gruppo e successivamente può sia distribuirli ai soci/beneficiari sia utilizzarli per effettuare acquisti di immobili od altri beni;
5. **Aggregare più agevolmente**, in ottica futura, nelle società operative dei **partner di natura industriale o finanziaria**, ove ritenuto di interesse;
6. **Efficientamento**, in ottica futura, **della tassazione in caso di cessione di una o più società**;
7. **Realizzare la riorganizzazione** valutando e pianificando ex ante l'**impatto fiscale**, anche nell'ottica del passaggio generazionale delle partecipazioni e/o dei beni detenuti dallo strumento posto a capo del gruppo.

PADRE

Quale strumento usare come holding



SOCIETA' SEMPLICE

- Semplicità di costituzione
- Flessibilità statutaria
- Semplicità di gestione (no adempimenti contabili obbligatori)
- Riservatezza (no bilanci pubblici)
- No fallimento e altre procedure concorsuali

SOCIETA' DI CAPITALI

- Azioni di categoria «speciale» e quote dotate di particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi
- Flessibilità statutaria nella circolazione delle quote/azioni (prelazione, gradimento, drag e tag along)
- Agevolazioni fiscali, a determinate condizioni, per il trasferimento delle partecipazioni agli eredi
- No responsabilità illimitata come in società di persone

TRUST

- Segregazione del patrimonio in Trust: protezione efficace di tale patrimonio da vicende personali del disponente - salvo casi patologici (revocatoria) - (e dei beneficiari)
- Affidamento della gestione del patrimonio ad un soggetto professionale quale il trustee;
- Riservatezza e continuità dello strumento;
- Ampia flessibilità dell'atto istitutivo: possibilità di sostenere efficacemente i beneficiari esistenti o individuabili anche in modo diversificato e secondo le diverse esigenze
- No adempimenti contabili obbligatori: rendiconto del Trustee (modalità definite nell'atto istitutivo/prassi di riferimento)

ANALISI COMPARATIVA FISCALE

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE COSTITUTIVA-ISTITUTIVA

DESCRIZIONE	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI (SNC – SAS)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST (non commerciale e opaco)
<p>Conferimento di partecipazioni (ipotesi conferente/disponente persona fisica)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto realizzativo in capo al soggetto conferente (operazione assimilata a cessione a titolo oneroso). • Inapplicabile il regime del realizzo controllato previsto dall'art. 177 co. 2 del Tuir (risoluzione 4.4.2017 n. 43). • Plusvalenza → differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscale. • È possibile assumere quale costo fiscale dei beni quello rideterminato ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni. 	<p>(Vedi società semplice)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto realizzativo in capo al soggetto conferente (operazione assimilata a cessione a titolo oneroso) • Possibilità di applicare i regimi di realizzo controllato di cui all'art. 177 c. 2 e 2-bis del TUIR che consentono a determinate condizioni di realizzare la «neutralità indotta» - NON APPLICABILE PER SNC E SAS 	<ul style="list-style-type: none"> • L'atto di dotazione mediante il quale il disponente trasferisce la/le partecipazione/i in trust non è un atto realizzativo in capo al disponente medesimo (non riceve, come nel caso di conferimento in società, una partecipazione della conferitaria quale corrispettivo dell'operazione) • Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE DI FUNZIONAMENTO (alcuni aspetti)

DESCRIZIONE	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI (SNC – SAS)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST (non commerciale e opaco)
Tassazione dividendi percepiti dalle partecipate	<ul style="list-style-type: none"> • Si intendono percepiti per trasparenza dai soci della società semplice al momento della percezione da parte di quest'ultima del dividendo, con conseguente applicazione del regime fiscale proprio di ciascun socio (Look through) • Socio persona fisica: ritenuta a titolo di imposta del 26%. La ritenuta deve essere operata dalle società residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice 	<ul style="list-style-type: none"> • Dividendi ottenuti dalle società di persone commerciali, erogati dalle società residenti in Italia, concorrono parzialmente al reddito nella misura del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (cfr. DM 26.5.2017). • Successivamente va per trasparenza in capo ai soci 	<ul style="list-style-type: none"> • Imponibili IRES (24%) sul 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR) → 1,2% • Successiva, eventuale, distribuzione a soci PF → ritenuta del 26% • Possibilità di avere il consolidato fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> • Imponibili IRES 24% • Distribuzione ai beneficiari del reddito non sconta ulteriore tassazione

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE DI FUNZIONAMENTO (alcuni aspetti)

	PERCEZIONE DIRETTA PERSONA FISICA	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE (diverse da società semplici)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST OPACO NON COMMERCIALE	TRUST TRASPARENTE NON COMMERCIALE
SRL CONTROLLATA DISTRIBUISCE DIVIDENDO						
Dividendo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imponibile	-	-	-	50,00	1.000,00	-
Ires (24%)	-	-	-	- 12,00	- 240,00	-
Reddito Netto	-	-	-	988,00	760,00	-
PRELIEVO SULLA PERSONA FISICA						
Dividendo/ Imponibile	1.000,00	1.000,00	581,40	988,00	760,00	1.000,00
Irpef (43%)	-	-	- 250,00	-	-	- 430,00
Addizionali (2%)	-	-	- 11,62	-	-	- 20,00
Ritenuta (26%)	- 260,00	- 260,00	-	- 256,88	-	-
Reddito netto al socio/beneficiari o persona fisica	740,00	740,00	738,38	731,12	760,00	550,00

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE DI FUNZIONAMENTO (alcuni aspetti)

DESCRIZIONE	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI (SNC – SAS)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST (non commerciale e opaco)
<p>Tassazione plusvalenza cessione partecipazioni detenute dalla S.S., Società di capitali o Trust</p>	<ul style="list-style-type: none"> Imposta sostitutiva 26% Possibilità di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti dalla società semplice (previa riapertura dei termini di volta in volta previsti dalla normativa di riferimento) 	<ul style="list-style-type: none"> Imponibile sul 49,72% (se requisiti PEX) o sul 100% (se non sussistono requisiti PEX) 	<ul style="list-style-type: none"> Imponibile IRES (24%) → sul 5% (se requisiti PEX) o sul 100% (se non sussistono requisiti PEX) Successiva, eventuale, distribuzione ai soci PF → ritenuta del 26% 	<ul style="list-style-type: none"> Imposta sostitutiva 26% Risposta ad interpello n. 401/2022 (trust non commerciale trasparente): <i>«Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della partecipazione in Alfa, da parte del Beneficiario (Disponente) anteriormente alla costituzione del Trust»</i>
<p>Applicabilità disciplina società di comodo</p>	No	Si	Si	n.a.
<p>Comunicazioni all'Anagrafe dei Rapporti</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si non essendo tenute alla redazione del bilancio di esercizio, effettuano il test di prevalenza ai fini della qualifica di holding assumendo i dati contenuti nel rendiconto annuale (interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2020 n. 956-22/2020). 	<ul style="list-style-type: none"> In presenza dei necessari requisiti tali obblighi riguardano anche le società di persone dato che il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2016/1164/Ue (dalla quale origina l'art. 162-bis del TUIR) è avvenuto in senso ampio, e interessa non solo i soggetti IRES, ma anche i soggetti IREF (circ. Assoholding 2/2019, § 8.1). 	Si	n.a.

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE DI TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI-PATRIMONIO –

La successione nella/della holding

DESCRIZIONE	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI (SNC – SAS)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST (non commerciale e opaco)
Esenzione imposta successione donazione (art. 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/90)	No	<ul style="list-style-type: none"> • Il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del disponente; • I beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'impresa o detengano il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al ricorrere dei requisiti ex art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 (il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del disponente; trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c; i beneficiari del trasferimento detengano il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento) • Interpello 552/21: applicazione dell'esenzione richied e il trasferimento di «un'azienda»: l'esenzione non può trovare applicazione ove sia trasferito il 100% delle quote di una holding che a sua volta detiene solo una quota di minoranza nella società operativa. 	L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: aspetti fiscali di interesse

FASE DI TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI-PATRIMONIO

segue: la successione nella/della holding

DESCRIZIONE	SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI (SNC – SAS)	SOCIETA' DI CAPITALI	TRUST (non commerciale e opaco)
Base imponibile imposta successione donazione	<ul style="list-style-type: none"> In assenza di bilancio o inventario, il valore della quota deve essere calcolato in proporzione "al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività → valore reale di beni valutazione analitica del valore complessivo dell'azienda, attraverso la quantificazione del valore effettivo attribuibile a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare, secondo i criteri indicati dagli artt. 14 e ss. del DLgs. 346/90. Risposta ad interpello n. 5 del 5 gennaio 2021: In caso di successione o donazione avente a oggetto le quote di una società semplice titolare di immobili, che non abbia redatto né bilancio né inventario, trova applicazione la valutazione automatica nella definizione del valore degli immobili sociali (diversi dai terreni edificabili) 	(Vedi società di capitali)	<ul style="list-style-type: none"> Il valore della quote deve essere calcolato in proporzionale al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti» Il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio "è vincolante per l'Amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio (Cass., sentenza 23 giugno 2010, n. 15187; Id., sentenza 12 novembre 2007, n. 23462; Id., sentenza 28 gennaio 2000, n. 993; Corte cost., sentenza 14 giugno 2002, n. 250; Cass., sentenza 7 maggio 2003, n. 6915; Id., sentenza 4 aprile 2003, n. 5282) 	<ul style="list-style-type: none"> Il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni del TUS, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento

Società semplice, società di capitali e trust utilizzati come holding: altri aspetti da considerare

- Direzione e coordinamento di società (ex art. 2497 c.c.)
- Transfer pricing (art. 110 co. 7 del Tuir)
- «Costi di regia»
- Compensi reversibili capogruppo
- Bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991)
- Consolidato fiscale nazionale (art. 117 Tuir)
- Sede holding estere:
 - attenzione pericolo esteroinvestizione art. 73 co. 3 del Tuir;
 - disciplina relativa alle c.d. Controlled Foreign Companies (“CFC”) – art. 167 del Tuir;
 - disciplina relativa alle c.d. Branch Exemption” (“Bex”) - art. 168-ter del Tuir.

Grazie per l'attenzione

Dott. Alberto Righini